



Deliberazione n. FVG/ 57 /2020/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Andrea Zacchia

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)

CONSIGLIERE: dott.ssa Emanuela Pesel

Deliberazione del 4 dicembre 2020

Stato di attuazione dei controlli di regolarità contabile pendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005 nei confronti del Comune di Muggia. Rilevazione dell'inesistenza di gravi irregolarità nell'esame dei rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018. Osservazioni.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come integrato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi, in conformità agli schemi approvati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

considerato che nei confronti del Comune di Muggia si è concluso il controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005 sulla regolarità della gestione contabile espressa dai rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018;

considerato che il controllo non ha evidenziato l'esistenza di gravi irregolarità contabili o di risultanze in grado di ripercuotersi sugli equilibri del bilancio e sull'attendibilità del risultato di amministrazione, salve le osservazioni di seguito esposte sull'ammontare e sulle dinamiche dei residui attivi;

Vista la nota n. 2394 del 10 novembre 2020 con cui la Sezione ha chiesto precisazioni in ordine alla vetustà dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III e vista la risposta dell'Organo di revisione di data 23 novembre 2020;

vista l'ordinanza presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2020 con la quale è stato convocato il I Collegio;

udito il magistrato relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

OGGETTO, STATO ED ESITI DEL CONTROLLO

Il controllo di regolarità contabile esercitato dalla Sezione è finalizzato all'obiettivo fondamentale di verificare l'effettiva attendibilità del risultato di amministrazione espresso dal rendiconto dell'esercizio, in un quadro generale che evidenzia la stabilità degli equilibri di bilancio e il rispetto delle regole e dei principi che debbono presiedere a una sana gestione finanziaria dell'ente. A tale fine il programma di controllo prevede, in via ordinaria, previa analisi delle informazioni desumibili dagli indicatori di bilancio presenti in BDAP e salvi gli ulteriori approfondimenti che risultino eventualmente necessari, la verifica dell'attendibilità della quantificazione a preventivo delle entrate a disposizione; la

determinazione del loro grado di realizzazione, anche in un'ottica pluriennale; l'analisi dei fondi di bilancio; l'analisi della competenza dell'esercizio, tenendo conto dell'incidenza delle poste straordinarie o comunque non ripetitive; l'analisi degli equilibri di parte corrente e di parte capitale; la disamina della gestione dei residui, con particolare riferimento alla loro vetustà e agli effetti che la loro cancellazione può aver determinato sulle parti non libere del risultato di amministrazione; la verifica della corretta costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; l'analisi delle risultanze della gestione della cassa, con specifico riferimento alle componenti vincolate della stessa; l'analisi delle contabilizzazioni in partite di giro e nei servizi per conto terzi; la verifica della regolare quantificazione del risultato di amministrazione, della sua scomposizione nelle sue componenti elementari, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli esercizi precedenti; la verifica della coerenza contabile delle risultanze del Fondo pluriennale vincolato; l'analisi della spesa del personale e dei suoi andamenti negli anni. Collateralmente viene riscontrato il corretto adempimento degli obblighi informativi di carattere contabile che gravano sul Comune (comunicazione dei dati a BDAP) nonché il rispetto dei termini per la formazione del bilancio e del rendiconto.

A tali fini istruttori la collaborazione con l'Organo di revisione del Comune assume particolare rilevanza sia perché le sue relazioni costituiscono una preziosa fonte di informazioni integrative di quelle meramente contabili sia in quanto detentore di dati di dettaglio di cui la Sezione non dispone in via diretta. In tale contesto l'Organo di revisione, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo, che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (cfr. Sez. Aut. N. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL (recepita e valorizzata all'interno dell'ordinamento regionale dagli artt.25, 28 e 30 della L.R. 18 del 2015), che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata). Nella stessa ottica si pone l'eventualità di mirate sinergie tra la Sezione e l'Organo di revisione, in funzione di specifiche esigenze istruttorie derivanti dagli esiti dei pregressi controlli o da particolari situazioni in cui versa l'ente controllato.

Tutto ciò premesso, nei confronti del Comune di Muggia il controllo suddetto può ritenersi concluso con riferimento al rendiconto 2016, al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018 senza che dallo stesso siano emerse situazioni di gravi irregolarità contabili che richiedano una specifica pronuncia da parte di questa Sezione. Risulta inoltre una sostanziale stabilità negli anni degli equilibri di bilancio e una complessiva attendibilità dei risultati di amministrazione.

In questo quadro positivo, l'istruttoria ha peraltro evidenziato una significativa presenza, alla data del 31.12.2018, di residui attivi di cui al titolo I e III derivanti da esercizi precedenti, cui corrispondeva una bassa percentuale di riscossione, che era peggiorata tra il 2017 e il 2018.

Al riguardo si osserva che nelle analisi sull'attendibilità del risultato d'amministrazione e degli equilibri di bilancio l'anzianità dei residui attivi è un dato rilevante, che richiede un'analisi dei motivi che la determinano e che, sotto il profilo contabile, non esaurisce la sua importanza nelle valutazioni preordinate alla determinazione del FCDE, estendendosi anche alla veridicità delle formali risultanze contabili. Di ciò è espressione il principio contabile secondo cui "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. [...] Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo".

Poiché dai dati acquisiti al controllo non emergevano sufficienti elementi afferenti l'articolazione nel tempo dei residui, con la nota istruttoria citata nel preambolo di questa deliberazione veniva richiesto di scomporre il dato dei residui attivi di cui al titolo I e del

titolo III esistenti al 31.12.2008, in base agli anni di formazione, rappresentando anche la situazione esistente al 31.12.2019.

Il tempestivo riscontro pervenuto ha evidenziato l'esistenza della seguente situazione che pare confermare l'opportunità della valutazione di cui sopra.

TABELLA RESIDUI TITOLO I

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE AL 31.12.2018	
2018	104.073,38	-	129.731,01	199.612,66	1.005.973,95	506.796,05	703.872,15	2.650.059,20	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE AL 31.12.2019
2019	100.378,36	-	111.552,07	125.270,15	985.329,03	492.627,91	634.535,73	716.646,84	3.166.340,09

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Differ.	3.695,02	0,00	18.178,94	74.342,51	20.644,92	14.168,14	69.336,42

TABELLA RESIDUI TITOLO III

	ESERCIZI PRECEDENTI AL 2013	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE AL 31.12.2018	
2018	187.291,77	47.458,16	41.206,92	77.845,27	176.980,48	237.390,92	768.173,52	
	ESERCIZI PRECEDENTI AL 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE AL 31.12.2019
2019	179.268,34	45.795,64	35.405,37	68.299,48	165.290,49	188.261,93	58.228,74	740.549,99

	ESERCIZI PRECEDENTI AL 2013	2013	2014	2015	2016	2017
Differ.	8.023,43	1.662,52	5.801,55	9.545,79	11.689,99	49.128,99

Il confronto tra i residui attivi di esercizi precedenti che persistono al 31.12.2018 e quelli ancora presenti al 31.12.2019 mette in evidenza come le riscossioni dei residui vetusti (soprattutto quelli relativi agli esercizi antecedenti al 2013) risultino molto basse

nell'esercizio 2019, sia per il titolo I che per il titolo III di entrata. Detti crediti con elevata anzianità (ovvero antecedenti l'esercizio 2014) riguardano in particolare, per il titolo I, entrate da revisione di versamenti ICI (residui esercizio 2011) e da tributo rifiuti e servizi (residui esercizio 2013) mentre, per il titolo III, per la maggior parte entrate da proventi per mense scolastiche (risalenti anche all'esercizio 2002 e seguenti), proventi per il servizio di pre e post accogliimento scolastico (esercizi 2005 e seguenti), proventi per il servizio scuolabus (esercizi 2005 e seguenti), contributi da famiglie per asili nido (esercizi 2002 e seguenti), rimborsi per rimozioni e demolizioni di veicoli (esercizio 2006 e seguenti), rimborso spese legali da privati (esercizio 2011 e seguenti) e fitti reali di fabbricati (esercizio 2009 ed esercizio 2011).

In conclusione, la presente deliberazione costituisce atto di definizione di un ciclo di controlli preordinato a verificare l'esistenza (o meno) in capo al Comune di una stabilità finanziaria riferita a un arco temporale pluriennale, di cui pare doveroso dare contezza, quale contributo della Sezione alla demarcazione del generale "stato di salute finanziaria" degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in concorso con le iniziative regionali volte a rilevazione di risultati sulla base di parametri di finanza pubblica locale che trovano fondamento nella legislazione regionale.

Per i motivi sopra esposti il collegio come sopra costituito

DELIBERA

di rendere all'Organo consiliare del Comune di Muggia la pronuncia di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nei termini sopra esposti.

ORDINA ALLA SEGRETERIA

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in videoconferenza nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2020.

Il Relatore

Fabrizio Picotti

Il Presidente

Andrea Zacchia

Depositata in Segreteria in data 09/12/2020

Il preposto al Servizio di supporto